



GIUSEPPE BATURI
Arcivescovo di Cagliari

Moderatore del
TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO SARDO

- - visto il Regolamento del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo di recente approvazione;
- - dovendo provvedere alla retta amministrazione della giustizia nel Nostro Tribunale, nella presente emergenza sanitaria;
- - considerata la necessità di derogare in parte ad alcune norme del Nostro Regolamento,

PROMULGA

LE NORME PROVVISORIE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' GIUDIZIALI DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA

redatte in 24 numeri e la cui vigenza decorrerà a partire dalla pubblicazione nel sito internet del TEIS.

Dato in Cagliari, 8 maggio 2020 memoria della Santissima Vergine di Pompei




✠ Giuseppe Baturi

Arcivescovo di Cagliari – Il Moderatore

NORME PROVVISORIE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' GIUDIZIALI DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA

A. Deposito atti, documenti e perizie. Firma decreti

1. Gli avvocati e i procuratori sono autorizzati a depositare tutti gli **atti processuali** (quindi anche i libelli e i documenti ad esso accessori), tramite PEC. Sarà consentito, a chi avesse difficoltà a provvedere tramite PEC., il deposito cartaceo in cancelleria tramite il servizio postale con racc. AR.
2. Il deposito di tutti i **documenti** in pdf può avvenire tramite PEC (con eventuale dichiarazione di conformità all'originale o copia conforme in possesso dell'avvocato che si riserva il deposito fisico dell'originale/copia conforme – comunque obbligatorio – appena sarà possibile). Sarà consentito, a chi avesse difficoltà a provvedere tramite PEC., il deposito cartaceo in cancelleria tramite il servizio postale con racc. AR.
3. I periti depositeranno in cancelleria le **perizie** redatte in conformità alle vigenti disposizioni dei rispettivi ordini professionali, tramite PEC.
4. Tutti i decreti del Vicario giudiziale, del Giudice Preside e del giudice istruttore verranno inviati alle parti e allegati in *Summarium* senza la firma autografa che verrà apposta unicamente all'originale conservato nella cancelleria.

B. Istruttorie

Il tema delle istruttorie è quello che pare più delicato, vista l'oggettiva impossibilità di mantenere il "distanziamento sociale" nelle normali udienze istruttorie presso il nostro tribunale

5. Tutte le istruttorie sono sospese fino a quando non cesserà del tutto l'emergenza sanitaria, a meno che la parte attrice non faccia richiesta espressa di procedere secondo le norme che seguono, e l'altra parte non si opponga.
6. La richiesta di procedere e la non opposizione implicano la loro accettazione.
7. È diritto della parte chiedere la revoca a procedere secondo le presenti norme, la quale una volta accolta dal giudice, ha effetto solo per le prove non ancora esperite, salvo che una parte chieda la ripetizione o il supplemento della prova, nel qual caso il giudice si pronuncerà dopo avere sentito le altre parti ed il promotore di giustizia.
8. Le citazioni vengono effettuate tramite PEC o mail direttamente alle parti o loro procuratori: il calendario definitivo quindi funge da citazione. È onere della parte e dei loro procuratori informare le parti ed i testimoni di data, orario e modalità di accesso al tribunale. Alla parte convenuta che non fosse raggiungibile con tali modalità verranno inviate comunicazioni tramite raccomandata A/R
9. Il decreto di fissazione dell'udienza conterrà l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo.
10. Le udienze, saranno celebrate in videoconferenza, con la presenza, da remoto, del giudice, del notaio, dell'avvocato, del difensore del vincolo e ovviamente della parte, o del testimone, tutti in aule separate; l'interrogando sarà presente in tribunale da solo in un'aula appositamente adibita davanti ad una telecamera e ad uno schermo



[Handwritten signature]

che consentirà da una parte l'identificazione e l'escussione e, contemporaneamente, che questi possa seguire comodamente la verbalizzazione. Verrà assicurata la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in tutti i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto.

11. Il luogo dove la parte si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.
12. La persona che deve essere interrogata ha l'obbligo di mascherina e guanti monouso che verranno forniti dal tribunale all'ingresso della sede.
13. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (DV, parte o teste, difensore/i) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria. In ogni caso il Giudice acquisirà, dalle persone da interrogare che non lo hanno ancora dato, il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto.
14. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali
15. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono, restando comunque garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
16. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio, esclusa, in ogni caso, la possibilità che l'interrogando possa vedere tali documenti. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo.
17. L'udienza viene registrata; la non opposizione delle parti, contestuale alla verbalizzazione firmata unicamente dalla persona interrogata e dal notaio, certifica la prova per cui non si procederà alla conservazione della registrazione. Nel solo caso di contestazione si procederà alla trascrizione della registrazione, contestazione che deve essere manifestata e verbalizzata prima della firma del verbale da parte della persona interrogata e dal notaio.
18. Le videoconferenze si svolgeranno con il ricorso di applicativi decisi dal Tribunale.

C. Perizie

19. Le perizie potranno essere effettuate a distanza solo nel caso in cui la parte attrice lo chieda e le altre parti non si oppongano.
20. Stabilito il collegamento tra perito e periziando il primo darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria. Spetta al perito acquisire dal periziando il consenso alla trattazione del colloquio clinico con i collegamenti da remoto.
21. Non sarà quindi indispensabile effettuare test di lunga durata quali l'MMPI; sta al perito individuare modalità alternative, sempre che siano possibili; diversamente i termini della consegna della perizia saranno prorogati di un mese a partire dall'effettuazione dell'esame peritale secondo le precedenti modalità consolidate nel tempo.



D. Decisioni collegiali

22. Le sessioni per le sentenze si celebreranno in videoconferenza: ogni giudice si collegherà da remoto. L'equiparazione della "stanza virtuale" ad aula di udienza vale anche per i componenti del collegio che devono essere collegati in contemporanea. Il verbale di udienza, firmato unicamente dal Presidente del collegio e dal notaio sarà inviato immediatamente, tramite PEC o mail, agli altri giudici del collegio.

E. Consulenze previe

23. Il patrono stabile e tutti gli avvocati patrocinanti sono autorizzati a svolgere le consulenze per via telematica.

F. Accesso al pubblico

24. Non sarà possibile ricevere le persone presso la cancelleria, pertanto tutte le comunicazioni potranno avvenire unicamente per telefono dal lunedì al sabato secondo i seguenti orari 9.00-11.30 e 15.00-17.30 o per via informatica.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Baturi", written over the seal.